

SOCIETÀ ITALIANA DI KINESIOLOGIA MEDICA E ODONTOIATRICA

“GIAN MARIO ESPOSITO”

in breve

“SIKMO GME”

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

(Denominazione, sede, scopo e durata)

Art. 1 - Denominazione e sede Sociale

E’ costituita, ai sensi dell’articolo 36 del codice civile e con durata illimitata, l’Associazione denominata

“Società Italiana di Kinesiologia Medica e Odontoiatrica Gian Mario Esposito”

in breve **SIKMO GME**

La sede dell’Associazione è nel comune di Roma.

Art. 2 - Scopo

L’Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica ed aconfessionale.

Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, utili, nonché fondi, riserve o capitali. Gli eventuali utili e/o avanzi di gestione saranno reinvestiti in favore delle attività istituzionali dell’Associazione. L’Associazione ha come finalità lo studio, il progresso, la ricerca, e la divulgazione in ogni campo dello scibile della Kinesiologia Medica e Odontoiatrica; la promozione e l’organizzazione di incontri, convegni, conferenze e corsi teorici pratici in Italia ed all’estero per formare ed aggiornare tutti coloro che vogliono utilizzare detta disciplina diagnostico-terapeutica nell’ambito della propria professione e nel rispetto della normativa vigente in materia; l’ideazione, la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni aventi ad oggetto la divulgazione della Kinesiologia Medica e Odontoiatrica, in osservanza della normativa vigente. L’Associazione, per realizzare gli scopi primari, oltre alle attività istituzionali indicate potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, anche di natura

commerciale, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali. L'Associazione potrà inoltre collaborare con enti, associazioni e ogni altro soggetto che persegua scopi e finalità simili. L'Associazione è caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà di redazione di bilanci annuali, tenuto conto di quanto previsto dal presente statuto. L'Associazione potrà avvalersi delle attività prestate dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'Associazione potrà, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti, parasubordinati o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea degli associati.

TITOLO II

I Soci

Art. 4 - Criteri di Associazione

Possono chiedere di associarsi, purché condividano gli scopi dell'Associazione, ne accettino lo Statuto ed eventuali regolamenti interni, i seguenti soggetti:

- laureati in Medicina e Chirurgia;
- laureati in Odontoiatria;
- laureati in altre discipline sanitarie;
- diplomati in osteopatia ed altre discipline affini;
- fisioterapisti.

E' preclusa l'iscrizione dei Soci nel caso in cui i richiedenti abbiano subito condanne penali.

La domanda di ammissione deve effettuarsi su apposito modulo sottoscritto dal richiedente con contestuale versamento della quota associativa. L'iscrizione all'Associazione ha durata annuale.

Il richiedente deve condividere principi di lealtà, probità e rettitudine Sociale, con l'obbligo di astenersi da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione. E' statuita la non frazionabilità della quota o contributo associativo e la sua non trasmissibilità a terzi, parenti ed eredi, nonché il divieto di rivalutazione della medesima.

La qualità di associato si perde per morte, dimissioni e per indegnità dichiarata dal Consiglio Direttivo, nonché per i casi previsti dagli articoli 8 e 9 dello Statuto. La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato.

Art. 5 – Categorie di Soci

Tra i Soci sono previste le seguenti categorie:

- *Soci Fondatori*

Sono Soci Fondatori coloro i quali, hanno promosso e costituito l'Associazione SIKMO GME.

- *Soci Ordinari*

Sono Soci Ordinari tutti coloro che - in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 dello Statuto - presentano domanda di ammissione all'Associazione, accettata dal Consiglio Direttivo e che annualmente versano la quota associativa.

- *Soci Onorari*

Possono essere nominati Soci Onorari dal Consiglio Direttivo coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e che si siano particolarmente distinti nel campo della Kinesiologia Medica e Odontoiatrica.

Per i Soci Ordinari la durata del vincolo associativo è di un anno dalla data di presentazione della domanda di ammissione e del contestuale versamento della quota associativa, che deve essere rinnovata entro la fine del mese successivo a quello di scadenza, a pena di decadenza dalla qualifica di Socio.

Per i Soci Fondatori e per i Soci Onorari non vi è alcun termine di scadenza del vincolo associativo. Per i Soci Onorari non vige alcun obbligo di pagamento della quota annuale, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 8 e 9.

Art. 6 - Diritti dei Soci

I Soci Fondatori ed i Soci Ordinari hanno il diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee. Hanno diritto di candidarsi e di essere ammessi alle cariche Sociali esclusivamente i Soci Ordinari ed i Soci Fondatori che siano in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia o di Laurea in Odontoiatria. I Soci Onorari non hanno diritto di voto e non possono essere ammessi alle cariche Sociali.

Art. 7 – Obblighi dei Soci

I Soci s'impegnano a:

- versare la quota associativa annuale, ad eccezione dei Soci Onorari;
- partecipare attivamente e personalmente alla vita Sociale;
- non perseguire fini di lucro, in conformità agli scopi dell'Associazione;
- osservare lo Statuto e tutti i Regolamenti che, fin dal momento della richiesta di Associazione, dovranno conoscere e dichiareranno di accettare;
- osservare il presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- non compiere atti contrari agli scopi associativi o, comunque, lesivi degli interessi e del prestigio dell'Associazione SIKMO GME e dei suoi Organi.

Art. 8 - Decadenza dei Soci

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie da presentare in carta semplice presso la sede dell'Associazione o per fax, oppure per posta elettronica;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli, entro e fuori

dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;

- scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 28 del presente statuto.

Art. 9 - Provvedimenti disciplinari

Nei confronti degli associati che si rendano responsabili di violazioni e/o inadempienze, possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

- richiamo o ammonizione scritta;
- censura;
- sospensione;
- radiazione.

Tutti i provvedimenti sanzionatori sono adottati dal Consiglio Direttivo e devono essere preceduti, ad eccezione del richiamo o ammonizione scritta, dalla contestazione degli addebiti, e adottati previa concessione di termine per formulazione di memoria difensiva all'associato.

TITOLO III

(Gli Organi e le Cariche)

Art. 10 - Organi

Gli organi Sociali sono:

- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

CAPO I: L'Assemblea

Art. 11 - L'Assemblea

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne dovranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, verrà sostituito dal Vice-Presidente.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche Sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee, dal Consiglio Direttivo per garantirne la massima diffusione.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea dovrà essere convocata con preavviso di almeno otto giorni, mediante posta elettronica, oppure avviso sul sito internet dell'Associazione, oppure telefax, oppure raccomandata a.r.. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza – sia in relazione alla prima convocazione che all'eventuale seconda convocazione - e l'elenco delle materie che verranno trattate. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale per l'approvazione del Bilancio. Qualora lo richiedano particolari esigenze, motivate da parte del Consiglio Direttivo, la convocazione può avvenire entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale.

E' consentito agli associati intervenire e partecipare in assemblea, sia ordinaria che straordinaria, mediante modalità telematica, informatica, telefonica ed in videoconferenza; il segretario deve

indicare nel verbale i nominativi dei Soci che hanno utilizzato tale metodologia, procedendo alle eventuali verbalizzazioni in modo paritetico rispetto ai Soci fisicamente presenti.

Art. 13 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tanto l'assemblea ordinaria quanto l'assemblea straordinaria in seconda convocazione saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibereranno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I Soci devono partecipare personalmente all'assemblea; poiché è consentita la partecipazione alle assemblee anche mediante strumenti telematici, telefonici ed informatici è vietato delegare altri Soci e/o soggetti terzi - anche avvocati e/o commercialisti - per farsi rappresentare in assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria.

Art. 14 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza – sia in relazione alla prima convocazione che all'eventuale seconda convocazione - e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto Sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

CAPO II: Il Consiglio Direttivo

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri – stabilito anch'esso dall'assemblea – compreso fra un minimo di tre ed un massimo di sette. I membri così

eletti, nominano nel proprio ambito, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo ha una durata di tre anni ed i singoli consiglieri sono rieleggibili. Possono ricoprire la carica di consigliere i soli Soci Fondatori ed Ordinari in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia o di Laurea in Odontoiatria e che - al momento della formalizzazione della propria candidatura a divenire Consiglieri – siano iscritti all’Associazione da almeno 12 (dodici) mesi. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante posta elettronica, oppure sms, oppure telefax ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. E’ consentita la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante strumenti informatici, telematici, telefonici e videoconferenza. La partecipazione alle riunioni del Consiglio deve avvenire personalmente, senza possibilità di delegare altri Soci e/o terzi, anche se avvocati e/o commercialisti. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 16 – Dimissioni

Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, e sempre che ne resti in carica almeno la metà, il Consiglio proseguirà la propria attività cooptando i consiglieri mancanti fino alla prima assemblea utile, dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti con nuovi consiglieri che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo

Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 17 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri.

Art. 18 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- redigere il bilancio da sottoporre all'assemblea;
- convocare le assemblee ordinarie e straordinarie;
- stabilire i regolamenti interni;
- stabilire l'ammontare delle quote associative;
- stabilire l'ammontare dei contributi associativi;
- variare l'indirizzo della sede legale nell'ambito del comune indicato nell'articolo 1;
- istituire sedi secondarie;
- adottare i provvedimenti di cui agli articoli 8 e 9 dello Statuto;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei Soci;
- stipulare contratti di gestione, di fornitura e di ogni contratto si renda necessario per le attività inerenti gli scopi dell'Associazione;
- istituire commissioni e comitati organizzatori, nominare responsabili per qualsiasi attività inerente l'oggetto Sociale;
- istituire gruppi e responsabili per l'organizzazione, la direzione e la didattica dei corsi di Kinesiologia Medica e Odontoiatrica (Scuola di Kinesiologia SIKMO GME);
- istituire commissioni e comitati per l'organizzazione di meeting e congressi;
- organizzare corsi e qualsiasi attività inerente l'oggetto Sociale e gli scopi istituzionali.

In ogni caso sono comunque demandati al Consiglio Direttivo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione tranne quelli che per legge sono riservati alla esclusiva competenza dell'assemblea.

CAPO III:

Le Cariche

Art. 19 - Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi Sociali; ne è il legale rappresentante per ogni evenienza. Il Presidente ha la delega per operare con enti, banche ed uffici postali, per firmare assegni, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso. Il tutto, con pieni poteri di firma e legittimazione. Il Presidente, può essere delegato per svolgere una o più funzioni proprie del Consiglio Direttivo, mediante delibera del medesimo Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 21 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, all'archivio e alle operazioni connesse al tesseramento dei Soci; è altresì responsabile della gestione dei dati personali di tutti gli iscritti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla privacy.

Art. 22 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione; in particolare:

- è il responsabile della gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Associazione delegando anche professionisti ed enti esterni all'Associazione;
- cura l'inventario di tutti i beni dell'Associazione;

- provvede, di concerto con il Consiglio Direttivo, alla predisposizione del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea;

Art. 23 - I Consiglieri

Oltre alle attività di competenza del Consiglio Direttivo, nella sua qualità di membro del medesimo, il Consigliere:

- è il referente del Consiglio Direttivo nell'ambito zonale/territoriale che gli verrà assegnato, ove esplica le funzioni di coordinatore delle attività svolte dagli associati, promuovendole e coinvolgendo nuovi potenziali associati.
- dirige e coordina i gruppi e comitati distribuiti nella zona di competenza.
- riferisce e riporta in seno al Consiglio Direttivo tutto ciò che è d'interesse per lo sviluppo ed il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

TITOLO IV

(La gestione amministrativa)

Art. 24 - Il Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio da sottoporre all'approvazione assembleare. Il Bilancio deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell'Associazione. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del Bilancio, deve essere inviato a tutti gli associati copia del Bilancio stesso, mediante posta elettronica, oppure telefax, oppure con menzione del deposito presso la sede legale.

Art. 25 - Anno Sociale

L'anno Sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 26 – Patrimonio e mezzi finanziari

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi, da lasciti e donazioni, dai proventi e ricavi derivanti dalle attività organizzate e poste in essere dall'Associazione.

Art. 27 - Sezioni

Il Consiglio Direttivo, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi Sociali.

Art. 28 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione - in prima convocazione - di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, e - in seconda convocazione - con quella di almeno 2/3 degli associati aventi diritto di voto. La richiesta, da parte dei Soci, di convocazione dell'assemblea generale straordinaria avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno 4/5 dei Soci con diritto di voto. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo dovrà avvenire in favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge.

Il Presidente